




**Convenzione tra
Federazione Italiana Nuoto
e
Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale**



Con la presente scrittura privata

TRA

la **Federazione Italiana Nuoto** (di seguito "**FIN**"), con sede in Roma - Stadio Olimpico Curva Nord, Codice fiscale 05284670584, P.Iva 01384031009, iscritta al registro delle Persone Giuridiche n. 19/2001, in persona del suo Presidente - Legale Rappresentante Paolo Barelli, domiciliato per la carica presso la sede della **FIN**

C.F. 80076690587

E

L'Ente di Promozione Sportiva **Ente Nazionale Democratico Di Azione Sociale** (di seguito "**ENDAS**"), con sede in Roma - Via Merulana, 48 Cod. Fisc. 80076690587, in persona del suo Presidente - Legale Rappresentante Paolo Serapiglia, domiciliato per la carica presso la sede del **ENDAS**

di seguito anche più sinteticamente definite come "**Parti**"

PREMESSO CHE

- la **FIN** è una associazione senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo 242/99 e successive modificazioni, dello Statuto del CONI, con lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle attività natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi;
- la **FIN** è inoltre riconosciuta quale organizzazione preposta, attraverso la propria Sezione Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare l'insegnamento e l'addestramento al salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche di primo soccorso;
- la **FIN** svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI;
- la **FIN** è affiliata alla Federation Internazionale de Natation Amateur (F.I.N.A.), della quale riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de Natation (L.E.N.), alla Confederation Mediterranee de Natation (CO.ME.N.), alla Confederation Latina Latina de Natation (CO.LA.N.) ed è l'unico ente italiano riconosciuto dalla International Life Saving Federation (I.L.S.) e dalla International Life Saving Federation of Europe (I.L.S.E.);
- L'**ENDAS** è riconosciuto dal Consiglio Nazionale del CONI quale Ente di Promozione Sportiva;
- Che l'**ENDAS** con lettera del 26/08/2017 ha richiesto alla **FIN** di poter rinnovare la convenzione già scaduta;
- Le **Parti** hanno condiviso la necessità di definire un Protocollo di collaborazione per agevolare il raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali;

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Procedono alla definizione del seguente Protocollo di collaborazione.

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
- 1.2 Le **Parti**, in ragione dei loro scopi sociali e nel riconoscimento delle reciproche specificità,



finalità e prerogative, intendono definire un accordo per lo sviluppo delle discipline del nuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento, nuoto di fondo, pallanuoto, tuffi, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali, nonché di definire un rapporto di collaborazione nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento.

- 1.3 Le **Parti**, con la presente convenzione, disciplinano - nel rispetto dei propri statuti associativi - le attività organizzative e partecipative dei tesserati delle due organizzazioni con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.
- 1.4 La collaborazione tra le **Parti** si pone, in particolare, di agevolare le seguenti attività:
 - affiliazione delle Società e il tesseramento delle persone;
 - organizzazione di manifestazioni e i calendari di attività;
 - partecipazione alle gare;
 - formazione dei quadri tecnici e dirigenziali;
 - utilizzo degli impianti sportivi;
 - promozione, comunicazione, iniziative culturali.
- 1.5 Le suddette attività sono disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 2 – DURATA

- 2.1 La durata della presente convenzione è di quattro anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al 30/09/2020.
- 2.2 Le Parti riconoscono la reciproca facoltà all'esercizio del diritto di recesso anche unilaterale, esercitabile ogni anno con comunicazione a cura della parte interessata da inviarsi a mezzo raccomandata a/r entro 30 giorni dal termine della stagione sportiva in corso (30 settembre), con effetto dal 1 ottobre successivo.

Art. 3 – AFFILIAZIONE DELLE SOCIETA' E TESSERAMENTO

- 3.1 Le società affiliate all'**ENDAS**, fermo restando il rispetto delle norme federali tecniche ed amministrative in merito alla partecipazione alle gare, possono prendere parte alle manifestazioni del settore propaganda organizzate dalla **FIN** a carattere regionale, con le modalità previste nel Regolamento propaganda "nuoto per tutti".
- 3.2 Le Società affiliate alla **FIN**, a pari condizioni, possono partecipare alle manifestazioni organizzate dall'**ENDAS**.

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CALENDARI ATTIVITA'

- 4.1 La **FIN** si impegna, su richiesta dell'**ENDAS**, a mettere a disposizione i propri Giudici di Gara disponibili.
- 4.2 Le spese per servizi svolti dai Giudici di Gara per diarie, vitto, alloggio e trasferta sono a carico dell'**ENDAS**.
- 4.3 Gli Organi Territoriali della **FIN** e dell'**ENDAS** si impegnano annualmente a concordare, in un unico calendario, le date dei rispettivi campionati di propaganda. Le date delle manifestazioni svolte dalla **FIN** rimangono comunque prioritarie rispetto a quelle previste per le manifestazioni indette dall'**ENDAS**.
- 4.4 Le **Parti** si impegnano reciprocamente a provvedere ad inviare le comunicazioni relative alle date di svolgimento delle manifestazioni con almeno 60 giorni di anticipo.
- 4.5 La **FIN** riconosce all'**ENDAS** l'esenzione delle "tasse di approvazione gara" stabilite dalle normative federali limitatamente alle sole manifestazioni promosse ed organizzate direttamente dall'**ENDAS**; l'agevolazione non opera per le gare organizzate nell'ambito della **FIN**.

Art. 5 – PARTECIPAZIONE ALLE GARE

- 5.1 La **FIN** si impegna a favorire la partecipazione di atleti tesserati per Società dell'**ENDAS**, in regola con il tesseramento, con le norme per la tutela sanitaria e la copertura assicurativa, alle manifestazioni di propaganda indette dalla stessa **FIN** a carattere regionale, così come disciplinate dal Regolamento propaganda "nuoto per tutti".
- 5.2 I tesserati a Società affiliate alla **FIN**, a pari condizioni, possono partecipare alle manifestazioni organizzate dall'**ENDAS**.

Art. 6 – LA FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICO - DIRIGENZIALI

- 6.1 La **FIN** si impegna ad assistere l'azione dell'**ENDAS** diretta alla formazione dei propri quadri tecnici e dirigenziali per l'attività promozionale, con le seguenti modalità:
- attività di consulenza, attraverso il proprio Settore Istruzione Tecnica, sui programmi di formazione predisposti dall'**ENDAS**;
 - disponibilità di esperti e docenti **FIN** nell'ambito dei corsi di formazione dell'**ENDAS**, con assunzione dei costi a carico dell'**ENDAS**;
 - partecipazione di esponenti dei quadri dell'**ENDAS**, ai corsi di formazione e aggiornamento, organizzati dalla **FIN** sia a livello nazionale che periferico.
- 6.2 L'**ENDAS** si impegna a non stipulare accordi con altri Enti di formazione non riconosciuti dalla **FIN**.
- 6.2 In riferimento alle suddette attività, le **Parti** approvano gli accordi specifici che regolamentano la formazione dei quadri tecnici nei settori Nuoto, Nuoto Sincronizzato, Tuffi, Pallanuoto, Nuoto per Salvamento di cui agli allegati 1) e 2) della presente convenzione della quale costituiscono parte integrante.

Art. 7 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- 7.1 Le **Parti** si impegnano a coinvolgere congiuntamente gli Enti Locali e le Regioni per lo sviluppo delle attività promozionali ed agonistiche sul territorio oltre che per la costruzione, la ristrutturazione e l'utilizzo di impianti sportivi per le attività natatorie.
- 7.2 Le **Parti** si impegnano a collaborare, per le finalità di cui al precedente comma, al fine di concordare le modalità di utilizzo degli impianti di proprietà degli Enti e delle Scuole locali con l'obiettivo di perseguire il comune beneficio dei propri Organi Territoriali e delle rispettive Società affiliate.


Art. 8 – INIZIATIVE CULTURALI

- 8.1 Le **Parti** si impegnano a collaborare nell'ambito delle iniziative culturali al fine di attivare iniziative comuni, di valorizzazione del binomio sport-cultura- che vengono in via indicativa di seguito elencate:
- diffusione di testi e pubblicazioni;
 - abbonamenti a riviste alle stesse condizioni riservate ai rispettivi tesserati;
 - organizzazione di convegni e giornate di studio, a livello nazionale o territoriale, su specifiche tematiche del mondo dello sport e della cultura.
- 8.2 Le attività di cui al precedente comma, le **Parti** procederanno, di volta in volta, a formalizzare in via preventiva le effettive modalità di intervento, definendo i rispettivi ambiti di impegno.

Art. 9 – ACCORDI REGIONALI

- 9.1 La presente convenzione ha validità sull'intero territorio nazionale.
- 9.2 Le **Parti**, in considerazione delle competenze attribuite alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, si impegnano a promuovere presso i rispettivi Comitati territoriali la stipula di accordi integrativi della presente convenzione, anche in deroga alle previsioni

Roma, 6 novembre 2017


ENDAS
Il Presidente



FIN
Il Presidente

**ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI
NEI SETTORI NUOTO, PALLANUOTO, NUOTO SINCRONIZZATO, TUFFI**

1) PREMESSA

- 1) Il presente allegato è parte integrante della convenzione sottoscritta dalla **FIN** e dall'**ENDAS** di cui costituisce parte integrante.

2) CORSI

- 1) La **FIN** organizza annualmente, attraverso le sue articolazioni territoriali e previo richiesta dell'**ENDAS** uno o più corsi di formazione per il conseguimento di qualifiche tecniche nei settori nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e tuffi per i propri tesserati che ne facessero richiesta.
- 2) La richiesta deve essere inoltrata dall'**ENDAS**, per iscritto, al competente Comitato Regionale **FIN** e per conoscenza alla **FIN** per i corsi regionali ed alla **FIN** per i corsi interregionali.
- 3) La richiesta può essere avanzata in presenza di un minimo di 20 aspiranti per corso e fino ad un massimo di 50 aspiranti per anno, in uno o più corsi; le domande degli aspiranti possono essere presentate direttamente all'**ENDAS** nei termini e con le modalità da questa diramate con apposito avviso.
- 4) I corsi sono riservati ai tesserati all'**ENDAS** residenti nell'ambito territoriale di competenza, i cui nominativi e relativi dati di tesseramento siano riportati nella richiesta di indizione del corso.
- 5) La **FIN** si impegna ad organizzare il corso, in collaborazione con il corrispondente organo territoriale o centrale dell'**ENDAS**, non prima di 30 giorni ed entro 60 giorni dalla richiesta.
- 6) La **FIN** si riserva di non organizzare o revocare il corso se gli ammessi, in regola con il versamento della quota di iscrizione, dovessero risultare inferiori al 70% delle domande inizialmente pervenute.
- 7) L'**ENDAS** prende atto che la **FIN** per lo svolgimento dell'attività di formazione è tenuta al rispetto delle procedure emanate per lo svolgimento dei propri servizi nell'ambito del sistema di gestione della qualità, conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione n. 22246 rilasciata dall'Istituto di certificazione Certiquality).

3) SEDE

- 1) La sede di ciascun corso è del competente Comitato Regionale **FIN** o, nel caso di corsi interregionali, quella del Comitato Regionale **FIN** nel cui ambito territoriale risultino il maggior numero di aspiranti.
- 2) L'**ENDAS** può proporre corsi interregionali per gruppi di regioni per le quali si reputi ragionevolmente la non raggiungibilità annuale del numero minimo di 20 aspiranti, ovvero si ritenga opportuno per situazioni di viciniorità organizzare un corso unico annuale con un massimo di 50 aspiranti.

4) AMMISSIONE AL CORSO – QUOTE

- 1) L'ammissione ai corsi è subordinata al pagamento della quota di iscrizione da versarsi con le modalità indicate dalla **FIN**.
- 2) Le quote partecipative sono le medesime stabilite annualmente dalla Circolare Normativa Generale approvata dal Consiglio Federale della **FIN** per i Corsi organizzati per i propri tesserati.

5) DOCENTI

1. I docenti per le materie curriculari sono designati dal Settore Istruzione Tecnica della **FIN**.
2. Il costo dei Docenti e della Commissione d'esame è a carico dell'**ENDAS**.
3. La **FIN** può designare un Docente proposto dall'**ENDAS** a condizione che lo stesso abbia il requisito di Docente **FIN**.
4. Le eventuali materie integrative sono inserite su richiesta dell'**ENDAS**, con indicazione del Docente da parte dello stesso **ENDAS** e spese a suo carico.

6) COMMISSIONI DI ESAMI

1. La Commissione di esami è costituita con le modalità previste dalle norme del Settore Istruzione Tecnica della **FIN** e può essere integrata - a seconda delle particolari esigenze e circostanze - da rappresentanti dell'**ENDAS**
2. La **FIN** si riserva di nominare un Commissario con il compito di sovrintendere agli esami.

7) CORREDO DIDATTICO – LOGISTICA

- 1) La **FIN** provvede alla dotazione del corredo didattico dei corsi.
- 2) L'**ENDAS** provvede alle esigenze logistiche, dalla disponibilità degli impianti sportivi alla presenza di adeguate aule didattiche.

8) MODULISTICA – COMPILAZIONE E RILASCIO BREVETTI

- 1) Le comunicazioni sulle modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi, nonché il rilascio dei relativi attestati per le qualifiche conseguite, sono di competenza della **FIN**.

**ATTRIBUZIONE DI QUALIFICHE TECNICHE FEDERALI
NEL SETTORE NUOTO PER SALVAMENTO**

A) PREMESSA

- 1) Il presente allegato è parte integrante della convenzione sottoscritta dalla FIN e dall'ENDAS di cui costituisce parte integrante.

B) CORSI

- 1) La FIN organizza annualmente, attraverso le sue articolazioni territoriali e previo richiesta dell'ENDAS uno o più corsi per il rilascio della qualifica di Assistente Bagnanti.
- 2) La richiesta deve essere inoltrata dall'ENDAS, per iscritto, al competente Comitato Regionale FIN e alla Sezione Salvamento - FIN nazionale.
- 3) Le domande degli aspiranti possono essere presentate dall'ENDAS nei termini e con le modalità da questa diramate con apposito avviso.
- 4) I corsi sono riservati ai tesserati all'ENDAS con due anni di anzianità e residenti nell'ambito territoriale di competenza, i cui nominativi e relativi dati di tesseramento siano riportati nella richiesta di cui al punto 1.
- 5) Gli aspiranti, per essere ammessi al corso, sono tenuti a superare una prova di ammissione dinanzi al Coordinatore della FIN – Sez. Salvamento, assistito da un rappresentante dell'ENDAS, su convocazione contenente giorno, ora e sede della prova. La prova di ammissione consiste nell'attuazione di quanto previsto dal programma nazionale della FIN – Sez. Salvamento.
- 6) La FIN organizza il corso in collaborazione con il corrispondente organo periferico o centrale dell'ENDAS il corso non prima di giorni 30 ed entro giorni 60 dalla richiesta.
- 7) La FIN si riserva di non organizzare o revocare il corso se gli ammessi, in regola con il versamento della quota di iscrizione, dovessero risultare inferiori al 70% delle domande inizialmente pervenute.
- 8) L'ENDAS prende atto che la FIN per lo svolgimento dell'attività di formazione è tenuta al rispetto delle procedure emanate per lo svolgimento dei propri servizi nell'ambito del sistema di gestione della qualità, conforme alla norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008 (certificazione n. 22246 rilasciata dall'Istituto di certificazione Certiquality).

C) SEDE

- 1) La sede di ciascun corso è quella del competente Comitato Regionale FIN.

D) AMMISSIONE AL CORSO – QUOTE

- 1) L'ammissione ai corsi è subordinata al pagamento delle quote di iscrizione da versarsi con le modalità indicate dalla FIN nella apposita circolare annualmente deliberata dal Consiglio Federale.

E) DOCENTI

- 1) I docenti per le materie curriculari sono designati dal Coordinatore della FIN – Sez. Salvamento.
- 2) Il costo dei docenti e della Commissione d'esame è a carico dell'ENDAS.
- 3) La FIN può designare un docente proposto dall'ENDAS purché sia docente FIN.
- 4) I docenti per eventuali materie integrative inserite su richiesta dell'ENDAS saranno prescelti dall'ENDAS con spese a proprio carico.

F) COMMISSIONI DI ESAMI

- 1) La Commissione di esami è costituita con le modalità previste dalla apposita Circolare normativa approvata dal Consiglio Federale, nonché nel rispetto delle norme legislative emanate in materia dalle competenti Autorità.

G) CORREDO DIDATTICO – LOGISTICA

- 1) La FIN provvede alla dotazione del corredo didattico dei corsi.
- 2) L'ENDAS provvede alle esigenze logistiche, dalla disponibilità degli impianti sportivi alla presenza di adeguate aule didattiche.

H) MODULISTICA – RILASCIO BREVETTI

- 1) Le comunicazioni sulle modalità di partecipazione e svolgimento dei corsi, nonché il rilascio dei relativi attestati per le qualifiche conseguite, sono di competenza della FIN.

[Handwritten signature]